



Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,

Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Zona Valdera - Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE VALDERA

Deliberazione Numero 54 del 20/05/2019

OGGETTO: ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO ESERCITATA IN FORMA SPORADICA ED OCCASIONALE SU AREE PUBBLICHE. LINEE DI INDIRIZZO

L'anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di Maggio, alle ore 16:30, presso la sede dell'Unione Valdera a Pontedera, a seguito di convocazione diramata dal Presidente ai sensi dell'articolo 34 dello statuto, si è riunita la Giunta dell'Unione Valdera.

Risultano rispettivamente presenti ed assenti:

CIAMPI LUCIA	Sindaco di Calcinaia - Presidente	P
GHERARDINI MARCO	Sindaco di Palaia - Vice Presidente	P
CARMASSI DARIO	Sindaco di Bientina	P
LARI ALESSIO	Sindaco di Buti	P
CECCHINI ARIANNA	Sindaco di Capannoli	P
TERRENI MIRKO	Sindaco di Casciana Terme Lari	P
MILLOZZI SIMONE	Sindaco di Pontedera	P

Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 36 dello Statuto, il Segretario Generale dell'Unione Valdera Marzia Venturi.

Presiede la seduta, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, il Presidente dell'Unione Valdera Lucia Ciampi.

Il Presidente, visto l'articolo 36 dello Statuto dell'Unione Valdera e accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.

Ai fini della decisione la Giunta ha preso preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione; i pareri sono allegati alla presente deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER GIUNTA UNIONE VALDERA N. 18 DEL 20/05/2019 AD OGGETTO: ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO ESERCITATA IN FORMA SPORADICA ED OCCASIONALE SU AREE PUBBLICHE. LINEE DI INDIRIZZO

Decisione :

La Giunta dell'Unione Valdera:

1. Prende atto della necessità di dettare delle linee di indirizzo a cui far riferimento nei successivi regolamenti territoriali, relative all'attività di commercio al dettaglio esercitata in forma sporadica ed occasionale su aree pubbliche;

2. Approva le seguenti linee di indirizzo:

a) si intende hobbista/creativo colui che pone in vendita, in forma occasionale, nei mercati/fiere quali aventi specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia, beni di modico valore, appartenenti al settore merceologico non alimentare, rientranti nella propria sfera personale o collezionati o realizzati mediante la propria abilità creativa;

b) si intende vendita occasionale quella esercitata per un numero di volte all'anno non superiore a 25 nell'ambito di Comuni dell'Unione Valdera o di altro Comune associato, di beni di modico valore, rientranti nella propria sfera personale o collezionati o frutto della propria creatività;

c) si intende bene di modico valore ogni oggetto avente un prezzo di vendita non superiore a € 150,00 euro;

d) la regolamentazione territoriale dei singoli Comuni dell'Unione Valdera e dei Comuni associati nella funzione, dovrà definire nei singoli mercati/fiere l'eventuale spazio riservato agli hobbisti/creativi e agli operatori dell'ingegno così come definiti dalla L.R. 62/2018, nella misura non superiore ad una percentuale pari al 50% dei posteggi, così come dovranno essere individuati dei criteri a garanzia della qualità dell'iniziativa e della diversificazione di prodotti;

e) la percentuale di posteggi riservati agli hobbisti/creativi e operatori dell'ingegno potrà essere diversa e superata rispetto a quanto disposto al precedente punto d), qualora si tratti di mercati/fiere storiche il cui assetto è ormai di fatto da tempo definito e/o funzionale all'area di mercato/fiera; così come potrà essere diverso e superato il modico valore dei beni come definito al punto a) del presente atto, qualora si tratti di tipologie qualificate come antiquariato. In entrambi i casi dovrà comunque essere preventivamente attivata la concertazione con le associazioni di categoria;

f) l'hobbista/creativo, come sopra definito, per lo svolgimento dell'attività di vendita, dovrà richiedere al SUAP dell'Unione Valdera il rilascio di apposito tesserino che dovrà essere timbrato in occasione di ogni giornata di partecipazione al mercato/fiera, dal Comune facente parte dell'Unione o di altro Comune associato. Nel caso di fiera/mercato aventi una durata superiore ad 1 giorno per l'annotazione della presenza si rinvia alla specifica regolamentazione territoriale;

3. Prende atto di quanto disposto dalla L.R. 62/2018 in merito alla gestione di mercati/fiere ed in particolare dell'ultima nota della Regione Toscana in cui si precisa che qualora il Comune intenda affidare la gestione di una manifestazione su area pubblica a un soggetto terzo:

a) nel caso di mercati, fiere e fiere promozionali, deve selezionare il gestore con una procedura di evidenza pubblica;

b) nel caso di manifestazioni commerciali a carattere straordinario, può individuare il gestore in base ad altri criteri;

4. Prende altresì atto della recente modifica apportata con L.R. 16/2019 alla L.R. 62/2019, in merito a quanto disposto al comma 8 dell'art.43 della L.R. 62/2018: "In via straordinaria il Comune

può altresì affidare la gestione di mercati, fiere e fiere promozionali a soggetti esterni proponenti iniziative ritenute di particolari interesse”;

5. Demanda al Dirigente dell'Area Suap gli atti esecutivi del presente provvedimento.

Motivazione:

La vendita occasionale in mercatini/fiere di oggettistica varia, anche realizzata mediante la propria abilità creativa o lo scambio di beni usati, è espressione di una tradizione di economie informali che da sempre rappresentano anche occasione di aggregazione sociale e di utilità sostanziale, oggi caratterizzati anche da un intrinseco valore positivo che sono venute ad assumere le prassi del riuso e del riciclo.

Tali fenomeni sono tendenzialmente ignorati sul terreno amministrativo poiché tendono a sfuggire da un sistema di regole concepito per le economie formalizzate ed entro i sistemi economici e normativi vigenti.

Al momento la Regione Toscana non ha disciplinato la figura del venditore occasionale “hobbista” come invece hanno fatto alcune Regioni.

Da qui la difficoltà di dare una collocazione specifica, in assenza di disciplina regionale specifica, ai così detti “mercatini” o a “spazi” all'interni di mercati/fiere per la vendita non professionale di cose usate, di oggettistica varia di modico valore rientrante nella propria sfera personale o collezionati o realizzati mediante la propria abilità creativa, variamente denominati nelle diverse località del territorio nazionale (*mercatini delle pulci, mercatini degli hobbisti, mercatini dell'usato, ecc.*).

L'art. 4, comma 1, punto b), del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114, definisce infatti come commercio al dettaglio *“l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione (es. nei mercati o nelle fiere) direttamente al consumatore finale”*; tale definizione è confermata all'art.13 lett.b) della L.R. Toscana n. 62 del 23 novembre 2018 *„Codice del Commercio“*.

In relazione alla definizione generalmente riconosciuta di “attività commerciale”, le circolari Ministeriali hanno ulteriormente chiarito che *“esercita l'attività di commercio al dettaglio chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende...”*; non è invece assoggettato alla legge sul commercio colui che, esercitando (*l'attività di commercio al dettaglio*) in modo del tutto sporadico e occasionale, non conferisce all'attività in questione il carattere della professionalità e da questo logicamente consegue che i soggetti che vendono prodotti *“in modo del tutto sporadico e occasionale”* non sono sottoponibili all'autorizzazione commerciale né alla preventiva comunicazione.

L'art. 55 del TUIR definisce “attività commerciali” quelle elencate nell'art. 2195 del c.c., che, se svolte per professione abituale, ancorché non esclusiva, costituiscono esercizio di impresa commerciale e producono, quindi, reddito d'impresa.

L'art. 67, comma 1, lett. i) del TUIR dispone inoltre che costituiscono redditi diversi, tra gli altri, quelli derivanti dall'esercizio di attività commerciali non esercitate abitualmente.

L'espressione “attività commerciale non abituale” non è facilmente individuabile. Inoltre, in merito all'occasionalità non esistono parametri normativi che indicano l'importo massimo del corrispettivo o del compenso stabilito tale da definire occasionale o meno l'attività, così come non è contemplato il numero di prestazioni svolte in un periodo d'imposta entro cui è configurabile un'attività occasionale.

Anche per questa via si riconferma quindi che i cosiddetti “mercatini” non trovano un contesto di riferimento normativo, restando caratterizzati, da una parte, dalla peculiarità della componente soggettiva e, dall'altra, dalla circostanza che essi restino estranei alla programmazione del commercio.

L'Amministrazione peraltro, verificato come sia cresciuto l'interesse e la partecipazione diretta a tali eventi, ritiene di poter intervenire con un atto di indirizzo finalizzato all'emanazione di

regolamenti territoriali che – almeno per quanto concerne l'utilizzazione di suolo pubblico - pongano comunque delle „condizioni e regole“ allo sviluppo di tali eventi.

Lo stesso legislatore, in sede di normativa ambientale, ha riconosciuto il valore intrinseco di iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti, anche mediante attivazione di misure educative, economiche, logistiche o altro.

L'istituzione di aree di libero scambio dell'usato può inoltre essere occasione sia di riqualificazione urbana che di effettiva utilità per cittadini che vogliano porre in vendita o cedere gratuitamente beni superflui senza vincoli burocratici, cui sono direttamente correlate anche finalità di incentivazione del riuso a fini ecologici e di riduzione dei costi e del quantitativo dei beni da smaltire.

Da quanto sopra l'esigenza di approvare le linee di indirizzo da osservare e da utilizzare nella conseguente e successiva regolamentazione territoriale.

Adempimenti a cura dell'ente Unione Valdera:

Il Segretario verbalizzante provvederà alla pubblicazione all'albo pretorio on line del presente atto e a comunicarne l'avvenuta pubblicazione ai Capigruppo consiliari dell'Unione.

Il Servizio proponente provvederà :

- ✓ alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Unione Valdera nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 (riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni);
- ✓ allo svolgimento di ogni ulteriore adempimento connesso al presente atto e alla sua attuazione.

Esecutività:

La Giunta dell'Unione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.

Riferimenti normativi

a - Generali:

D.Lgs. 267/00 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente all'espressione dei pareri da parte dei responsabili dei servizi (in ordine alla regolarità tecnica ed eventualmente anche in ordine alla regolarità contabile) sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta.

Art. 134 del D.Lgs. 267/2000 relativo alla eseguibilità delle deliberazioni della Giunta.

D. Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni"

Statuto dell'Unione Valdera.

Regolamento del funzionamento della Giunta Unione Valdera

b - Specifici:

LRT 23/11/2018 n. 62 e s-m-i – Codice del commercio.

Ufficio Proponente:

Servizio SUAP SERVIZI ALLE IMPRESE E TURISMO

Responsabile del procedimento: .Dott.ssa Samuela Cintoli

Telefono 0587/299552

e.mail .s.cintoli@unione.valdera.pi.it

La Giunta dell'Unione Valdera procede quindi alle votazioni della sopra riportata proposta di deliberazione, con il seguente risultato:

1. Votazione favorevole unanime sulla proposta di deliberazione
2. Votazione favorevole unanime sulla immediata eseguibilità della deliberazione

Il Presidente, visti gli articoli 36 e 37 dello Statuto dell'Unione Valdera, proclama approvata la deliberazione in oggetto e la sua immediata eseguibilità.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente della seduta
Lucia Ciampi / ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario verbalizzante
Marzia Venturi/ ArubaPEC S.p.A.